IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LVIII - Serie V - Vol. V - Fasc. II - Febbraio 1933

ATTI DELLA SEDE APOSTOLICA

Atti del Sommo Pontefice Pio XI.

La solenne indizione del generale Giubileo straordinario per il XIX Centenario della Redenzione del genere umano.

Il testo italiano della Bolla (1).

Ci affrettiamo a compiere la promessa fatta recentemente nella vigilia del Santo Natale non solo al venerando Collegio degli Eminentissimi Cardinali e a quei Nostri figli che erano venuti a porgerCi gli auguri natalizi, ma anche a tutto l'Orbe cattolico, indicendo cioè un « Anno Santo » straordinario ed un generale e massimo « Giubileo », al chiudersi del decimonono secolo dal compimento della Redenzione del genere umano.

Infatti, sebbene non sia storicamente accertato l'anno preciso di questo avvenimento, tuttavia il fatto in sé, o meglio la serie di queste opere mirabili è di tanta gravità ed importanza, che sarebbe disdicevole lasciarli passare in silenzio. Mossi adunque da questo felicissimo ricordo centenario, rivolgano gli uomini il pensiero, un poco almeno, dalle cose terrene e labili, in cui oggi così dolorosamente si dibattono a quelle celesti ed eterne: e dalle trepide e tristi condizioni di questi tempi sollevino l'animo alla speranza di quella felicità alla quale Gesù Cristo Nostro Signore ci ha chiamati, versando il suo Sangue ed elargendo immensi benefici di ogni maniera. Si raccolgano dallo strepito della vita quotidiana e seco stessi « in cuor loro riflettano », specialmente durante quest'anno centenario, quanto il nostro Salvatore ci abbia amati e con quale ardente zelo ci abbia liberati dalla schiavitù del peccato; così senza dubbio si sentiranno accesi di maggiore carità e saranno quasi necessariamente spinti a riamare questo amatissimo Signore.

Il ciclo mirabile della Redenzione.

Ci piace qui, ad utilità di tutti, riandare, almeno in breve, la serie di questi divini beneficî, dai quali derivò anche quella vera civiltà della quale godiamo e ci gloriamo: la prima istituzione cioè « nella cena del

(1) Domenica 15 gennaio, alle ore 10, S. S. Pio XI nella Sala del Trono con la solennità del rito, dava il Suo sovrano assenso alla pubblicazione dell'Anno Santo Straordinario, consegnando la Bolla di indizione al Revmo Mons. Wilpert, Decano dei Protonotari Apostolici, il quale ne dava per primo lettura al pubblico raccolto devotamente dinanzi alle porte della Basilica Vaticana.

Signore » della Santa Eucaristia e la distribuzione di essa agli Apostoli, i quali vengono iniziati all'ordine sacerdotale con le parole: « fate questo in memoria di me »; la passione di Gesù Cristo, la sua crocifissione e morte per la salute degli uomini; Maria Vergine, sotto la croce del Figlio costituita madre di tutti gli uomini; poi l'ammirabile resurrezione e pegno certo anche della resurrezione nostra; quindi il potere da lui concesso agli Apostoli di rimettere i peccati, il vero Primato di giurisdizione affidato e confermato a Pietro ed ai suoi successori; e finalmente l'Ascensione del Signore, la discesa dello Spirito Santo Paraclito e la prima predicazione del Vangelo fatta in maniera prodigiosa e trionfale dagli Apostoli. Quale altro centenario potrebbe essere, diletti figli, più santo o più degno di celebrazione? Da questi mirabili avvenimenti e doni divini, coi quali si chiude la vita terrena di Gesù Cristo, emana infatti a noi quella vita che è vera vita, e sorge un nuovo ordine di secoli per tutto il genere umano.

Tali ricordi ravviviamo dunque, durante quest'Anno Santo, con ogni intensità, e con fervida carità veneriamo. Eccitiamoci alla preghiera, alla penitenza per i peccati da noi commessi, avendo di mira nelle nostre orazioni e nei nostri atti di espiazione non solamente l'eterna salvezza nostra, ma anche quella di tutto il genere umano traviato da tanti errori, lacerato da tante discordie ed ostilità, travagliato da tante miserie e per tanti pericoli ansioso.

Oh! faccia il misericordiosissimo Signore che l'Anno Santo che fra poco inizieremo, abbia a recare alle anime la pace, alla Chiesa la libertà dovutale in ogni luogo, ai popoli tutti la concordia e la vera prosperità.

Le santissime memorie della Passione.

E poiché questa celebrazione giubilare comincerà all'approssimarsi delle solennità pasquali e si chiuderà del pari nel tempo pasquale, crediamo opportuno che i Vescovi esortino i loro propri fedeli, perché con maggior cura tutti si purifichino nel Sacramento della Penitenza e si nutrano del Pane Eucaristico, non solamente durante il tempo pasquale per osservare il precetto della Chiesa, ma quanto più spesso e con quanta maggior devozione potranno, specialmente lungo tutto l'Anno Santo; ed ancora, affinché, in modo speciale il venerdì della settimana santa, meditino sulla Pasione del Signore. Sia questo il frutto particolare, e veramente di non lieve importanza, di questa celebrazione.

Atteso poi che la plenaria indulgenza, che siamo per concedere, si potrà lucrare, durante quest'anno giubilare soltanto a Roma, desideriamo ardentemente, o diletti figli, che veniate numerosissimi in pio pellegrinaggio a questa Città: a questa Città diciamo, che è come il centro della fede cattolica, il domicilio e la sede del Vicario di Gesù Cristo. Qui infatti è dato di venerare insigni reliquie della Passione del Signore, che nessuno dei fedeli potrà riguardare senza sentirsi accendere di amore verso Dio ed eccitare ad una vita più perfetta. Qui, come sapete, si conserva quella mensa, sulla quale la tradizione dice aver N. S. Gesù Cristo consacrato il Pane degli Apostoli ed aver impartito se stesso, nascosto sotto i veli Eucaristici, agli ammirati discepoli. Qui, finalmente, o diletti figli, avete il Padre Comune che amorosamente vi

attende e desidera di implorare le divine benedizioni sopra di voi, sopra le cose e le imprese vostre.

Così pure sarà bene a proposito che più frequenti si facciano i devoti pellegrinaggi anche ai sacri luoghi della Palestina lungo il corso di quest'anno, e che i fedeli colà visitino e ricordino con somma devozione il teatro degli avvenimenti santissimi che sono oggetto di questa commemorazione.

Desideriamo pure che in quei luoghi dove si conservano insigni reliquie della Passione di Nostro Signore, in quest'Anno Santo, esse siano venerate con particolare pietà.

La concessione dell'Indulgenza.

Lieti pertanto per la speranza di questi abbondanti frutti che fin d'ora pregustiamo nell'animo e con supplici preghiere raccomandiamo al Padre delle misericordie, con l'assenso dei venerabili nostri fratelli Cardinali della Santa Romana Chiesa, con l'autorità di Dio onnipotente, dei Beati Apostoli Pietro e Paolo e Nostra, a gloria dello stesso Dio, a salute delle anime ed incremento della Chiesa cattolica, indiciamo con queste Lettere Apostoliche e promulghiamo, e vogliamo che sia avuto come indetto e promulgato, un generale Giubileo straordinario in questa sacra Città, dal 2 Aprile di quest'anno fino al 2 di Aprile dell'anno millenovecentotrentaquattro, e ciò a norma del Canone 923.

Nel decorso pertanto di quest'Anno Santo, a tutti i fedeli di ambo i sessi, i quali, confessati e comunicati, o nel medesimo giorno, o in giorni diversi, con qualsiasi ordine, visitino piamente per tre volte le Basiliche di San Giovanni in Laterano, di San Pietro in Vaticano, di San Paolo sulla via Ostiense e di Santa Maria Maggiore all'Esquilino, e preghino secondo la Nostra intenzione, concediamo ed impartiamo misericordiosamente nel Signore una pienissima indulgenza di tutta la pena che devono scontare per i loro peccati, dei quali i medesimi fedeli abbiano ottenuto prima la remissione ed il perdono. E qui avvertiamo i fedeli, che possono, appena usciti dalla Basilica dopo la sacra visita, di nuovo ed immediatamente entrare nella medesima Basilica per compirvi la seconda e la terza visita. Il che stabiliamo per rendere più agevole l'adempimento di questa condizione.

Quale sia, o diletti figli, in generale la mente dei Romani Pontefici, voi certamente non ignorate; e quale sia in questa causa particolare l'intenzione Nostra, già abbiamo esposto di sopra con sufficiente ampiezza.

Stabiliamo inoltre che questa indulgenza giubilare possa lucrarsi, sia in proprio vantaggio, come anche in suffragio dei fedeli defunti, tante volte quante vengano debitamente compiute le opere prescritte.

Affinché poi le preghiere che si diranno in queste sacre visite richiamino ed eccitino l'animo dei fedeli al ricordo della divina Redenzione e specialmente della Passione del Signore, stabiliamo e ordiniamo quanto segue: oltre a quelle preghiere, che spontaneamente secondo la pietà di ciascuno si faranno al Signore, dovranno recitarsi, all'altare del Santissimo Sacramento cinque *Pater, Ave, Gloria* e inoltre un *Pater, Ave, Gloria* secondo la Nostra intenzione; quindi tutti davanti all'immagine di Gesù Crocifisso recitino tre volte la professione di fede, ossia

il *Credo* ed una volta la giaculatoria *Adoramus te, Christe et benedicimus tibi*, etc., o altra simile; poi si portino davanti alla Beata Vergine e sette volte, ricordandone i dolori, recitino ivi la salutazione angelica *Ave Maria*, aggiungendo una volta la giaculatoria « Santa Madre, questo fate, etc. » o altra simile; finalmente vadano all'altare della Confessione, e di nuovo facciano devotamente la professione della fede cattolica con la solita formula detta di sopra. Le disposizioni pertanto che sopra abbiamo stabilite come necessarie a lucrare tutte le indulgenze del Giubileo, intendiamo che per coloro i quali, durante il viaggio o qui in Roma per malattia, per morte o qualunque altra legittima causa, non possano compiere il numero delle visite prescritte o neppure le abbiano potute cominciare, vengano temperate in modo, che, se confessati e comunicati, sieno anch'essi partecipi della stessa indulgenza e remissione giubilare, come se di fatto avessero visitato le quattro Basiliche da Noi sopra ricordate.

L'augurio del Padre.

Altro non resta che esortarvi nel Signore, diletti figli, sia abitanti di Roma sia pellegrini, affinché, approfittando di questa opportuna occasione, visitiate con somma devozione la celeberrima Cappella delle Sacre Reliquie nella Basilica Sessoriana di Santa Croce, e facciate il pio esercizio della Scala Santa pregando e meditando come di costume.

Affinché pertanto a tutti i fedeli giunga più facile la conoscenza di queste Nostre Lettere, intendiamo che anche agli esemplari di esse stampate, purché sottoscritte da un pubblico notaio e munite del sigillo di una persona costituita in dignità ecclesiastica, si debba dare la stessa fede, che si darebbe alle presenti, se venissero mostrate.

A nessuno pertanto sia lecito infirmare o contraddire temerariamente al documento di questa Nostra indizione, promulgazione, concessione e volontà. Che se qualcuno presumesse di attentare quanto sopra, sappia che egli incorrerà nello sdegno di Dio onnipotente e dei Beati Apostoli Pietro e Paolo.

Dato a Roma, presso San Pietro, il dì 6 Gennaio, nell'Epifania del Signore, dell'anno 1933, undecimo del Nostro Pontificato.

E. Card. PACELLI, *Segretario di Stato.*

Fr. A. Card. FRUEWIRTH, *Canceliere di Santa Romana Chiesa.*
P. Card. GASPARRI, *Camerlengo di Santa Romana Chiesa.*

Allocuzione (1).

Ecco — diceva Sua Santità — la Bolla di indizione di questo Giubileo veramente straordinario fra gli straordinari; anzi, voleva dire, straordinario fra gli ordinari, perché quel titolo di straordinario era

(1) Nel consegnare la Bolla di indizione al Revmo Mons. Decano dei Protonotari Apostolici Partecipanti, dando la *venia* per la pubblicazione S. Santità soggiungeva brevi parole che sono della Bolla stessa il più autorevole commento. Abbiamo quindi creduto opportuno riportarle qui testualmente dall'« Osservatore Romano » del 16-17 gennaio 1933.

venuto quasi prendendo il senso di un Giubileo in qualche modo ridotto. Ora, come già aveva altre volte espresso il Suo pensiero, il Papa intende che questo Giubileo sia straordinario nel senso di essere il maggiore dei Giubilei ordinari, di essere, anzi, il massimo fra questi, come è massima e infinita la grandezza, dignità e bontà dei fatti ai quali si riferisce, la celebrazione cioè pluricentenaria del compimento della nostra Redenzione.

A chi aveva la sorte felice e veramente invidiabile di annunciare solennemente ed ufficialmente quella buona novella, il Vicario di Gesù Cristo sentiva di poter rivolgere quella parola ricordata dall'Apostolo: Quam preciosi pedes evangelizantium pacem, evangelizantium bona! *È infatti una parola di pace, di grande, di altissima pace che il Lettore della Bolla stava per dire al mondo: pace nel senso più alto e più vasto che si possa immaginare. E se ogni pace è segreto e condizione di bene, se quasi ogni pace (perché qualche volta al disopra della pace c'è l'ordine e l'ordine è, per sé stesso, un bene superiore a qualunque altro) se quasi ogni pace è portatrice di bene, è una condizione prerequisita per il bene, ciò deve dirsi prima di ogni altra cosa di quella grande pace che non si riferisce soltanto alla pacificazione tra uomo e uomo, tra popolo e popolo. Sono piccole queste paci esterne, per quanto grandi possano sembrare ed anche essere in realtà, al confronto della pace interna, anche di un'anima sola con Dio. Più ancora, lo sono, pertanto, quando si pensa alla grande pace del mondo intero, alla quale tutto il genere umano è chiamato. È questa la pace che Cristo Redentore è venuto a portare sulla terra; affiggendo alla sua Croce il decreto di morte e trasformandolo in sentenza di salvazione. E questa è la pace che il Sommo Pontefice vuole sia proclamata durante l'imminente Anno Santo Straordinario con quella parola d'ordine che già Egli aveva annunciata:* « Adoramus Te, Christe, et benedicimus Tibi, quia per Crucem tuam redemisti mundum ».

Ciò ben diceva con quali sentimenti il Santo Padre dava al Decano dei Protonotari Apostolici il mandato di quell'annuncio; e con quale fervore Egli implorava dalla Bontà Divina di far seguire alla promulgazione della Bolla, nella misura più larga, il beneficio della realtà che l'annuncio stesso indica, fa sperare ed invita a chiedere.

È nell'origine stessa dei Giubilei nel Vecchio Testamento, che l'anno giubilare sia un anno di pace, di remissione e pacificazione, anzi propriamente di remissione di debiti. Nel Nuovo Testamento anche questo si è trasportato e trasfigurato nello splendore di Cristo ed elevato a più alto ordine, cosicché l'anno del Giubileo è divenuto anno di pace spirituale, di pace interna, di frutti spirituali, di remissione dei peccati, di indulgenze delle pene del peccato.

Ma tutto quanto sta in un ordine così superiore non esclude evidentemente che esso abbia una ridondanza di bene anche nell'ordine inferiore. Il Santo Padre non può certo dimenticare che Gesù Cristo ha detto: Regnum meum non est de hoc mundo; *non può dimenticare che non tocca a Lui di dire quello che si debba o possa fare in campi che non sono di Sua competenza. Ma certo nessuno Gli può impedire di pregare Iddio che voglia estendere a tutto ciò che ne ha bisogno quella benedizione di pace, quel beneficio di indulgenze e di remissioni; cosicché nulla manchi da parte del Vicario di Gesù Cristo; e si possa otte-*

nere quello che del resto è nella natura delle cose, che cioè il benessere spirituale non solo degli individui, ma, come Egli ben si augura, delle nazioni, abbia le sue felici ridondanze e influenze in ogni altro campo, cioè nell'ordine sociale, nell'ordine politico, nell'ordine internazionale, in tutte le estensioni e in tutte le direzioni pensate.

Con questo paterno augurio il Santo Padre impartiva la Benedizione Apostolica al promulgatore della Bolla del Giubileo e con la stessa Benedizione intendeva di accompagnare l'imminente annuncio.

Lettere Apostoliche.

Sono ampliate le indulgenze concesse per la visita al SS.mo Sacramento. [« A. A. S. », vol. XXIV, p. 231]. — PIUS PP. XI. - Ad perpetuam rei memoriam. — Litteris Nostris «Caritate Christi» (1) nuperrime editis christifideles omnes ad scelerum hominum expiandorum studium peculiaribus piis exercitiis die Divini Cordis sacra peragendis, circum altaria provolutos Redemptorem nostrum Iesum Christum sub Sacramenti velis delitescentem venerantes, instantissime excitavimus. Iure meritoque propterea, Conventus Eucharistici internationalis, qui Dublinensi in civitate proxime celebrabitur, occasionem nacti, ut christifideles, expiabilibus huiusmodi piaculis omne suum studium devotionemque conferant in illud Cor Sacratissimum, a quo magnum Eucharistiae Sacramentum manavit, indulgentias quas rec. mem. Decessor Noster Pius Pp. IX, suis sub anulo Piscatoris Litteris, die XV mensis Septembris an. MDCCCLXXVI christifidelibus Augustum Sacramentum devote visitantibus largitus est: Nos, pro benignitate Nostra, nunc ampliandas censemus. Conlatis igitur consiliis cum dilecto filio Nostro Laurentio titulo Sancti Pancratii, presbytero Cardinali Lauri, Sanctae Romanae Ecclesiae Poenitentiario Maiore, quem Nostrum etiam mittimus Legatum ad eundem Dublinensem Conventum, praesentium Apostolicarum Litterarum tenore, de omnipotentis Dei misericordia et beatorum Eius apostolorum Petri ac Pauli auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus, corde saltem contritis, quoties ipsi ubique terrarum Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum devote visitaverint ac quinque *Pater, Ave* et *Gloria* recitaverint,

(1) Difetto di spazio non ci aveva consentito finora di riportare questa soavissima lettera che mirabilmente s'inquadra con tutte le sante industrie onde il Vicario di Gesù Cristo si studia di ricondurre a Cristo tutte le anime, tutta la società. Ma occorre che questi documenti non restino lettera morta; occorre che i pastori ne pascano il loro gregge, di essi parlino con insistenza, *opportune, importune*, e particolarmente di questa nuova generosità della S. Chiesa, che par proprio fatta per tutti indistintamente, anche per i più semplici, anche per quelli che dicono di non aver tempo. Occorrerà sopra tutto far sentire lo spirito di questi documenti, ritessere al popolo la serie veramente progressiva dei trionfi eucaristici, specialmente in questi ultimi tempi, far conoscere il dovere morale e la sublime bellezza della visita *quotidiana* al SS^mo^ Sacramento, non solo spiegandola, ma guidando pazientemente il popolo a gustarla, a viverla; far conoscere le intenzioni del Romano Pontefice e far rilevare come *digne, attente et devote* si debbano recitare le preghiere qui prescritte per lucrare le sante indulgenze.

addita quoque unius *Pater, Ave* et *Gloria* ad mentem Nostram sive Summi Pontificis pro tempore exsistentis recitatione, *decem annos* de iniunctis eis, seu alias quomodolibet debitis poenitentiis, in forma Ecclesiae consueta, relaxamus; *plenariam* vero omnium peccatorum suorum *indulgentiam* et remissionem misericorditer in Domino largimur, semel in hebdomada lucrandam, iisdem christifidelibus vere poenitentibus et confessis ac sacra Communione refectis, qui ipsam Augusti Sacramenti visitationem per integram hebdomadam peregerint, ibique, ut supra, oraverint. Contrariis non obstantibus quibuslibet. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris die III mensis Iunii Sacratissimo Iesu Cordi sacro, anno MDCCCCXXXII, Pontificatus Nostri undecimo.

E. Card. PACELLI, *a Secretis Status.*

ATTI DELLE CURIE MINORI

Deliberazioni dell' Episcopato Subalpino.

Gli Arcivescovi e Vescovi delle provincie ecclesiastiche di Vercelli e di Torino, adunati per l'annuale conferenza, hanno preso e notificate, tra le altre, le seguenti deliberazioni, sulle quali richiamiamo l'attenzione dei nostri lettori, toccando punti da noi toccati nello stesso senso. Il documento dispone quanto segue:

Richiama al clero il dovere di istruire il popolo intorno alla Messa con frequenza ed in modo pratico e popolare, specialmente durante le quarantore e nella quaresima; in modo che con prudenza e fermezza si possa frenare quella falsa pietà, che purtroppo è oggi tanto diffusa, a base di soli voti, di quadretti e di candelette. — Raccomanda l'istituzione, dove ancor non esiste, della « Cassa dei Morti » (1) la quale dà modo di cooperare alla celebrazione della Messa anche a chi, per il disagio economico, non può offrire l'elemosina sinodale. — Col moltiplicarsi, in giorni festivi, di solennità esteriori, di treni popolari, gite in montagna, ecc., cresce il pericolo che i partecipanti trascurino la S. Messa; raccomanda perciò vivamente ai parroci che ritornino spesso nelle loro prediche sull'obbligo della santificazione della festa e che, per provvedere in qualche modo alle conseguenze, si notifichi per mezzo della stampa l'orario delle Messe, che sono celebrate nei punti di partenza ed in quelli di arrivo. — Rilevato con dolore il fatto della introduzione in molti luoghi del mercato festivo, oltre a quello settimanale, fatto che alla violazione del riposo festivo aggiunge l'abbandono delle funzioni domenicali, pregano i parroci e gli ascritti all'Azione Cattolica a fare buone insistenze

(1) Non sappiamo se il nome incontri dappertutto; in qualche posto si è chiamato « il tesoro dei defunti », altrove « pia opera del suffragio ».

presso i Signori Potestà affinché ad inconveniente tanto grave vogliano portare rimedio. — A riguardo del pubblico ballo, che profana le feste religiose, conferma il decreto del 1929 con i chiarimenti aggiunti: « È vietata la processione e qualunque solennità esteriore nei giorni di sagra e di festività nelle chiese parrocchiali, qualora nei confini della parrocchia siano impiantati o aperti pubblici balli... Nelle stesse circostanze è vietata qualunque solennità anche nell'interno del luogo sacro, qualora si trattasse di chiesa diversa dalla parrocchiale e di oratorii specialmente rurali ».

Richiama l'attenzione dei parroci sulla necessità di istruire il popolo circa i pericoli che si incontrano dagli emigranti e circa le opere di assistenza spirituale istituite dalla Chiesa. Inoltre sono invitati caldamente i medesimi parroci ad avere una cura speciale dei loro parrocchiani che emigrano: munendoli della apposita « tessera ecclesiastica dell'emigrante »; invitandoli a ricevere, prima di partire, i Sacramenti; interessando il missionario dell'emigrazione più vicino al luogo dove i fedeli emigrano ed indirizzandoli a lui; mantenendo con essi una viva relazione spirituale (2).

Allo scopo di attuare gli indirizzi dati dalla Santa Sede e impedire eventuali esagerazioni o deviazioni, l'Episcopato fissa che si debba ottenere il permesso dell'Ordinario e del parroco del luogo da chi desiderasse raccogliere in una parrocchia offerte per determinate Missioni; coll'obbligo di notificare alla Curia od al Segretariato missionario la somma raccolta. — Non si giudica conveniente che un sacerdote faccia parte della Consulta Municipale.

Infine i Vescovi raccomandano caldamente l'Azione Cattolica, tanto cara al cuore del Papa, affinché allarghi e moltiplichi sempre più le sue schiere gloriose, senza trascurare mai la formazione soprannaturale ed intensa dei soci, affine di renderli veri e preziosi cooperatori del sacerdote. Soprattutto si riafferma la necessità ed utilità dei Consigli parrocchiali, che devono sorgere dovunque.

Dalla Curia Arcivescovile di Napoli.

Per la revisione ecclesiastica dei periodici religiosi dell'Archidiocesi.

Nel fascicolo di ottobre 1932 di questo Bollettino (3), inserimmo il testo del Decreto della Sacra Congregazione del Concilio in riferimento ai periodici religiosi che pubblicano notizie di grazie e di miracoli e relative offerte per ottenuti beneficii spirituali e temporali. Fu annunziato pure che l'E.mo Nostro Cardinale Arcivescovo, per rispondere uniformemente alle regole emanate dalla Sacra Congregazione del Concilio, aveva stabilito un apposito ufficio permanente di revisione ecclesiastica per tutte le pubblicazioni periodiche religiose dell'Archidiocesi, nella Curia Arcivescovile.

Questo ufficio di revisione, al presente, è presso la R.ma Curia Arcivescovile di Napoli ed è costituito dall' Ill.mo e Rev.mo Segretario della S. Vi-

(2) Daremo nei prossimi fascicoli un elenco di missioni per italiani all'estero.
(3) Il Bollettino Ufficiale dell'Archidiocesi di Napoli.

sita, Mons. Can. Alfonso Ferrandina, e dall'Ill.mo e Rev.mo Can. Teologo della Cattedrale, Mons. Pasquale Ricolo, i quali hanno l'incarico di rivedere tutti i periodici religiosi, prima che il paginato di ognuno di essi vada in macchina, e, dopo la loro revisione, avranno l'*imprimatur* dall'Ill.mo e Rev.mo Mons. Vicario Generale.

Con la istituzione di questo Ufficio permanente di revisione restano sciolti da qualsiasi impegno quei *Revisori* del Clero, sia secolare che regolare, che erano stati pregati, per il passato, di rivedere, particolarmente, questo o quel periodico religioso. Questi Revisori, però continueranno a prestare la loro opera preziosissima per la revisione dei nuovi libri e di altre pubblicazioni, dietro invito dell'Ill.mo Mons. Vicario Generale.

Poiché tutti i periodici religiosi di Napoli sono mensili, sono pregati i Direttori responsabili di essi di presentare il paginato della loro pubblicazione periodica, già ben corretto tipograficamente, all'Ufficio di S. Visita in Curia, al 3° a al 4° lunedì di ogni mese (e, quando capita, anche il 5° lunedì) e, dopo due giorni, possono tornare per ritirarlo già riveduto ed approvato per la stampa.

A questa obbligazione nessun direttore dei nostri periodici religiosi può sottrarsi.

Sono pure soggetti alla medesima obbligazione i direttori di periodici religiosi che appartengono al clero regolare ed anche al laicato, qualora, s'intende bene, cotesti periodici si stampassero nelle tipografie esistenti in Napoli e nei suoi paesi di tutta l'Archidiocesi.

L'Ufficio permanente di revisione incomincerà a funzionare dal prossimo mese di dicembre, in modo che il primo numero del nuovo anno 1933 di tutti i periodici religiosi rechi quell'approvazione ecclesiastica accurata, quale è voluta dal nostro Eminentissimo Sig. Cardinale Arcivescovo e decretata dalla Sacra Congregazione del Concilio.

Di qualsiasi periodico religioso che, al prossimo mese di gennaio 1933, uscirà alla luce senza la sopradetta revisione, sarà, autorevolmente dalla Curia Arcivescovile, ordinata la sospensione.

Comunicati della R.ma Curia Arcivescovile di Napoli.

L'avvocato Vincenzo Nardone, di Napoli, ha pubblicato varii opuscoli dai titoli: *Etica giudiziaria — Etica giuridica — Etica pura — Tra le leggi divine — Leggi naturali — Volontà — Coscienza — Leggi divine — Ancora leggi divine — Le leggi e i loro beni — Prima virtù — Le leggi e la loro violazione.*

Tali opuscoli sono stati esaminati da una Commissione speciale, nominata dalla Rev.ma Curia Arcivescovile di Napoli, la quale ha giudicato che in essi vi sono principii contrari alla sana dottrina.

Chiamato il Nardone, questi non ha voluto sottomettersi ad accettare l'ordine dell'autorità ecclesiastica che gl'ingiungeva di riprovare i detti opu-

scoli, di ritirarne tutte le copie presso l'editore, di cessare dalla diffusione e di non stamparne altri senza la revisione arcivescovile (4).

Poiché tali opuscoli sono pervasi da una ideologia filosofica, giuridica e teologia contraria alla concezione cristiana, pericolosa nelle sue applicazioni e conducente a gravissimi errori, resta espressamente proibito a tutti i fedeli di leggerli e di ritenerli.

* * *

Si rende noto ai MM. Rev.di Parroci dell'Archidiocesi di Napoli che l'E.mo Nostro Cardinale Arcivescovo vuole che siano strettamente osservati i canoni 776, § 1, n. 2 e 1109, § 2 riguardanti: il primo, l'amministrazione del santo battesimo; il secondo, la celebrazione del matrimonio.

Che se i casi stabiliti dai citati due canoni il battesimo o il matrimonio debba celebrarsi in casa, sempre col debito permesso della Rev.ma Curia, alla quale spetta esaminare i motivi, il diritto della Curia per il *domi* è L. 100 e quello per il battesimo è di L. 25 (5).

Napoli, 14 novembre 1932. *Il Vicario Generale*:
Mons. Giuseppe Maria De Nicola.

LEGISLAZIONE CONCORDATARIA ITALIANA

Lo studio che ci siam proposti di fare sul diritto concordatario italiano, sulla base dei documenti, c'impone la necessità di curare sul «Mon. Eccl.» la pubblicazione di essi, leggi, decreti, regolamenti, istruzioni, circolari, giurisprudenza, promanati dall'una e dall'altra parte, dalla Chiesa e dallo Stato italiano in applicazione, o comunque in relazione al Concordato. Daremo quindi la più ampia significazione alla parola legislazione *posta a titolo di questa rubrica a significare e le leggi stesse e quanto di ufficiale alle leggi medesime si possa riferire. Diciamo* di ufficiale, *ché della dottrina e delle opinioni dei dottori terremo conto nell'altra rubrica iniziata nel numero precedente: «Note di Diritto Ecclesiastico Italiano». Così pure la legislazione dello Stato della Città del Vaticano seguiremo nella rubrica propria:* «Legi-

(4) Segno che egli o non sa che cosa è la verità o non la cerca; avendo gli occhi non vede; ma non è il solo; un autentico e grande filosofo nostro, ancora vivo e verde definì coteste ideologie *vuoto moltiplicato per buio*! Non senza ragione pubblichiamo su queste pagine lo studio di Mons. Parente.

(5) Quanto sia alieno dallo spirito della sacra liturgia il battesimo solenne amministrato in casa, balza agli occhi anche degl'ignari, che ne rimangono sempre per lo meno non bene impressionati. Certe cerimonie non hanno il loro senso pieno se non in chiesa; appena occorre rilevare che non basta che uno paghi la tassa eventualmente fissata dall'Ordinario; occorre sempre si verifichino quei motivi giusti e ragionevoli sui quali, per il can. 776 citato, l'Ordinario solo ha facoltà di pronunciarsi secondo la sua prudenza e, si noti bene, la sua coscienza, e tenendo sempre bene presente che il caso non si ripeta con tale frequenza da non apparire più, come il diritto vuole, *un qualche caso straordinario*. Una nobiltà che avesse paura di andare in chiesa dove tutti vanno, perché tutti ci vanno, non avrebbe nulla di cristiano e non meriterebbe davvero considerazione.

slazione dello S. C. V.». *Non poche leggi, decreti, disposizioni sono già state pubblicate nelle annate precedenti del «Mon. Eccl.»; compieteremo quanto è stato omesso e poi seguiremo diligentemente la pubblicazione di più recenti documenti.*

Circolare relativa alle disposizioni di esecuzione in materia penale in seguito al Concordato tra l'Italia e la Santa Sede. — (Direzione Generale degli affari penali, delle grazie, della statistica e del casellario. - N. 2229 del Reg. Circ.).

Roma, 20 giugno 1929 - Anno VII.

Essendo con l'avvenuto scambio delle ratifiche entrato in vigore il Concordato fra l'Italia e la Santa Sede, stimo opportuno richiamare l'attenzione delle LL. EE. e delle SS. LL. Ill.me su alcune disposizioni del Concordato medesimo in materia penale.

L'articolo 3, lettera *c*) della legge sui giurati escludeva dalla iscrizione sulla lista «i Ministri di qualunque culto». Con l'articolo 4 del Concordato (oltre le disposizioni dell'articolo 10 del Trattato) la esenzione acquista una portata più larga, poiché sono esenti dall'ufficio di giurati gli ecclesiastici in genere e i religiosi. Ciò dipende, sostanzialmente, dal carattere pubblico riconosciuto alla funzione spirituale degli ecclesiastici e dei religiosi, dato che la religione, di cui sono i Ministri, è la religone dello Stato. Nel caso, qundi, che essi si trovino presentemente inclusi nelle liste dei giurati devesi considerare la loro iscrizione come non avvenuta e devesi far luogo alla loro esenzione.

L'articolo 7 del Concordato, poi, esenta gli ecclesiastici dal fornire informazioni ai magistrati e ad altre autorità su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del loro sacro ministero. Si tratta, in sostanza, di una norma analoga e di portata più ampia di quella contenuta nell'articolo 248 Cod. pen. La interpretazione, però, non potrà essere sostanzialmente diversa. L'esenzione, quindi, non riguarda le persone o la materia di cui l'ecclesiastico non sia venuto a conoscenza per causa del suo ministero.

Molto importante per la sua delicatezza è l'articolo 8 del Concordato per quanto attiene agli ecclesiastici imputati, arrestati o condannati.

L'obbligo fatto in detto articolo al Procuratore del Re di informare immediatamente l'Ordinario della Diocesi e di trasmettergli di ufficio la decisione istruttoria o la sentenza, come per il trattamento prescritto per gli ecclesiastici e i religiosi nei casi di arresto o di espiazione di pena, non costituiscono privilegio, né tanto meno fanno rivivere il Foro ecclesiastico; ma sono semplici provvedimenti di coordinazione tra il potere punitivo dello Stato e quello disciplinare dell'autorità ecclesiastica, nonché un atto di omaggio alla religione cattolica, come religione di Stato, la quale esige dovuti riguardi verso gli ecclesiastici o i religiosi per la qualità che rivestono.

Dato il carattere sacro degli edificî aperti al culto, si è prescritto, nel successivo articolo 9 che la forza publica, nell'esercizio delle sue funzioni, non possa entrare nell'interno di tali edificî senza dare preavviso alle autorità ecclesiastiche.

Si è fatta eccezione, però, pei casi di «urgente necessità». Tale espressione deve essere intesa in senso veramente eccezionale, tenendo in considerazione le varie circostanze inerenti allo scopo che la forza publica si prefigge ed in

caso di arresto, la gravità o meno del reato, la flagranza o quasi flagranza, la possibilità o meno che il colpevole possa sfuggire all'arresto e, specialmente l'allarme destato nel publico per l'azione delittuosa commessa, soprattutto nel caso che tale allarme si sia propagato tra i fedeli che si trovino negli edificî aperti al culto, ove il delinquente si sia rifugiato o il delitto sia stato commesso.

A questi criterî le LL. EE. e le SS. LL. Ill.me vorranno uniformare l'opera loro di vigilanza e di controllo, impartendo ai dipendenti uffici le opportune istruzioni.

Resto in attesa di un cenno di assicurazione.

Il Ministro: Rocco.

Liquidazione e sistemazione dei rapporti del Demanio dello Stato col Fondo per il culto e cogli enti ecclesiastici conservati. — (Legge 27 giugno 1929, n. 1044, « Gazzetta Ufficiale » 28 giugno 1928, n. 150).

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — L'efficacia delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1243, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1126, differita al 30 giugno 1929 col R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1941, convertita nella legge 2 dicembre 1928, n. 2835, è prorogata fino al 30 giugno 1930.

Art. 2. — L'Ufficio temporaneo di stralcio, istituito ai sensi delle disposizioni nel precedente articolo richiamate, provvederà altresì alla liquidazione ed assegnazione di rendita in favore degli Enti ecclesiastici conservati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1929 - Anno VII.

VITTORIO EMANUELE

Mosconi — Rocco.

Seconda prelevazione del fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione delle spese dell'amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1928-29. — (Regio decreto 27 giugno 1929, n. 1202, « Gazzetta Ufficiale » 24 luglio 1929, n. 171).

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Visto l'articolo 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Vista la legge 22 giugno 1874, n. 1962, sulla contabilità dell'Amministrazione del Fondo per il culto;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritte nello stato di previsione della spesa dell'amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1928-1929 sono disponibili L. 50.000;

Sulla proposta del Nostro Ministro di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritte al capitolo n. 37 dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1928-1929, è autorizzata una seconda prelevazione nella somma di L. 50.000 da assegnare per L. 30.000 al capitolo n. 17 «Eventuale concorso del Fondo per il culto nell'ufficiatura e pel restauro di chiese e di edifici annessi» e per L. 20.000 al capitolo 38 «Concorsi e sussidi per l'esercizio del culto e per restauri e costruzioni di edifici ecclesiastici anche non dipendenti dal Fondo per il culto preferibilmente nei luoghi danneggiati da terremoti e dalla guerra», dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1929 - Anno VII.

VITTORIO EMANUELE

ROCCO — MOSCONI.

Provvedimenti per le associazioni autorizzate a norma dell'articolo 92 del Regio decreto 1° luglio 1928, n. 1130. — (Legge 2 luglio 1929, n. 1257, Gazzetta Ufficiale» 26 luglio 1929, n. 173).

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Alle Associazioni autorizzate a norma dell'articolo 92 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, può essere attribuita con Regio decreto su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le corporazioni, col Ministro da cui il personale associato dipende e col Ministro per le finanze, sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista, la capacità di acquistare, possedere e amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni.

L'attribuzione di tale capacità non conferisce la facoltà di stipulare contratti di lavoro.

L'esercizio di essa è subordinato all'autorizzazione del Ministro da cui il personale associato dipende.

Art. 2. — Gli atti e contratti stipulati dalle Associazioni contemplate dal precedente articolo sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

I lasciti e le donazioni a loro favore sono esenti da ogni specie di tassa sugli affari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1929 - Anno VII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

STUDI

La genesi cristiana della personalità.

(*Continuazione*).

3. *Applicazione del concetto cristiano della personalità.* — L'elaborazione scolastica, movendo dai Padri, ha portato i Teologi a una concezione altamente metafisica della personalità. Invero dall'esposizione sommaria già fatta apparisce chiaro che la nostra dottrina teologica considera la persona come l'ente perfetto in sé, *sui iuris*, indipendente ontologicamente, che non può comunicare ad altri il suo essere proprio. È la sostanza concreta, individuata, integra nella sua sussistente totalità, e inoltre dotata d'intelletto e conseguentemente di volontà: il più alto grado nella scala dell'individuazione (1). Ma sia il semplice supposito come la persona, in ultima analisi, si riducono a una ragione di essere, essere in sé e a sé, καθ'ἑαυτὸν, direbbero i Greci. E però siamo in una concezione profondamente metafisica della personalità, che come tale si applica in Teodicea, nella dottrina trinitaria, in Cristologia, in antropologia.

a) (*Teodicea*). — La Prima Causa, sebbene infinita, si concepisce come atto puro concreto, *sui iuris*, per sé stante, essere per essenza, inconfondibile e quindi realmente distinto dall'essere contingente, relativo, finito e perciò causato. È nella ragione di essere del Primo Ente che si fonda la sua personalità: Dio è l'Essere sussistente per sé, in sé, a sé e come tale si distingue dall'essere creato, che col primo ha rapporto non *quantitativo* o *specifico* o *generico*, ma solo

(1) S. TOMMASO, P. I, Q. 29, a. 3: « Persona significat ».

analogico. In tal modo si evita il monismo panteistico, fondato sull'assoluta univocità dell'essere e sulla sua moltiplicazione quantitativa o specifica, e si salva l'infinita perfezione di Dio, a cui ripugnerebbe un modo di essere indeterminato e impersonale. La personalità divina è la chiave di volta di tutta la filosofia e la teologia cristiana, in cui, scrive Gilson (2), « tout est suspendu à l'acte créateur d'un Dieu personnel. Car tout a été fait par le Verbe, et le Verbe est avec Dieu, et le Verbe est Dieu, c'est-à-dire justement cet être qui se pose comme personnel du seul fait qu'il se pose comme l'Etre: — Ecce personalis distinctio: Exodi tertio, Ego sum, qui sum, [S. Bonaventure]. — C'est donc à la métaphysique de l'Exode que le personnalisme chrétien se rattache comme tout le reste ».

Molti filosofi moderni attaccano la concezione cristiana d'un Dio personale e la riducono all'assurdo per la semplice ragione che la personalità è delimitazione e come tale ripugna all'infinito. Movendo da questo principio, alcuni negano che l'Essere infinito sia persona, perché in tal caso o si limiterebbe, o escluderebbe altri *esseri-persone* (3); altri negano che Dio sia infinito, ammesso che sia persona (4). Ma gli uni e gli altri dimostrano di avere un falso concetto o della personalità o dell'infinito. Se invece si sta al concetto cristiano di ambedue si comprende subito che all'Essere *positivamente* e *attualmente* infinito non solo non ripugna ma anzi è necessaria l'attribuzione della personalità, la quale non esprime altro che integrità, pienezza e indipendenza dell'essere attuale.

b) (*Trinità*). — Nel domma trinitario la personalità, attribuita a Dio analogicamente, non perde il suo carattere metafisico. La persona divina è una relazione sussistente, è l'essere divino assolutamente uno, che in virtù di relazioni fondate sulle processioni o operazioni immanenti (intellezione e volizione) si distingue relativamente nel senso che costituisce tre termini distinti, che possiedono quell'essere unico sotto tre diversi rapporti. Distinzione e unità si appoggiano sulla ragione metafisica di essere. Sublime concezione a cui la ragione non sarebbe mai pervenuta senza la rivelazione. La personalità trina di Dio rivela l'intima immanente fecondità e ricchezza dell'Essere Primo, che eternamente pensa e ama e nell'atto semplicissimo del pensiero e dell'amore si pone come Padre, Figlio e Spirito Santo; tre persone sussistenti in una sola natura o sostanza.

È da notare che in questo domma, a base della personalità si pone una *relazione* e un'*operazione*; ma la prima, che nelle creature è accidente, in Dio è sussistente e perciò s'identifica, assolutamente parlando, con la sostanza divina. L'altra, l'operazione, farebbe pensare

(2) Gilson, *Le Personnalisme chrétien*, in *L'Esprit de la Philos, médievale*, pag. 211.

(3) Cfr. F. C. S. Schiller, *Riddles of the Sphinx*, 1894.

(4) Cfr. Reouvier, *Le Personnalisme*, Paris 1903: « A mesure que l'idée de la personalité a grandi ou s'est épurée, l'idée de Dieu est devenue celle de la personne à facultés, accomplies, qui est la véritable. Elle a été seulement affaiblie et combattue par les doctrines de l'Infini et le l'Absolu, qui tendent toutes à remplacer la divinité par des abstractions » (pag. 15). E tutto questo perché l'idea dell'infinito è nientemeno « la négation de l'idée vraie de la perfection! ».

a una costituzione *psicologica* della persona, secondo il gusto dei filosofi moderni; ma la fede e la ragione c'insegnano che l'essere e l'operare in Dio s'identificano in modo però che Dio si concepisca prima come *essere* che come *operazione*. E allora bisogna riconoscere che anche nella SS. Trinità la personalità mantiene saldo il suo carattere metafisico fondato sulla ragione di essere e di sostanza.

c) (*Cristologia*). — Ma il domma che ha determinato il massimo apporto allo studio e alla dottrina della persona è senza dubbio l'unione ipostatica attuatasi in Gesù Cristo. Qui la persona è come il pernio di tutte le dispute intorno all'Incarnazione, sia che si consideri la personalità del Verbo, che *ab aeterno* sussistente nella natura divina, comincia nel tempo a sussistere nella natura umana; sia che si consideri l'umanità di Cristo, che pur essendo reale, concreta e perfetta, non ha la sua personalità.

La lotta acerrima tra san Cirillo Alessandrino e Nestorio, che termina con la definizione del Concilio Efesino (a. 431), e quella non meno movimentata tra san Flaviano ed Eutiche, che ha come epilogo il Tomo di san Leone Magno e la definizione del Concilio Calcedonese (a. 451), costringono i più forti ingegni a indagare l'essenza della personalità e il suo rapporto con la natura, con l'atto esistenziale, con gli accidenti. Frutto di questa battaglia, che dura dalla fine del IV secolo fino al principio del VI secolo, è la determinazione sempre più profonda del concetto di persona, che tanto in Oriente, quanto in Occidente, verrà fissato in modo distinto da quello di natura. La persona importa un complemento, una perfezione d'ordine metafisico aggiunta, alla semplice natura specifica. L'ultimo dei Padri orientali, san Giovanni Damasceno, raccoglierà il patrimonio dottrinale intorno a questo soggetto e lo trasmetterà come una fiaccola sacra all'Occidente per ulteriori e sempre più profondi sviluppi (5).

d) (*Antropologia*). — Per l'intima connessione delle nostre verità di fede, la questione della personalità da Dio è trasportata nell'uomo considerato in rapporto con Dio stesso e con gli altri uomini.

Riguardo a Dio il Cristianesimo afferma la personalità umana col principio della creazione dal nulla: la Causa Prima, rimanendo integra e immutabile nella sua infinita perfezione, con un atto di pensiero e di volontà fa essere l'ente finito, l'uomo, e v'imprime la sua immagine. La creatura in genere, e in modo speciale l'uomo, diventano espressione, manifestazione dell'invisibile perfezione di Dio, che non solo creò ma crea continuamente sostenendo l'essere di tutte le cose. E di ogni creatura Dio ha cura nella sua sapienza e nella sua mirabile provvidenza, a cui non sfugge neppure il minimo tra gli esseri.

E la dignità personale dell'uomo viene messa sempre più in luce dall'opera dell'Incarnazione e Redenzione. Per ciascun uomo Dio si fa uomo, a ogni singolo individuo Dio porge l'invito per una riabilitazione, anche per una pecorella smarrita egli si dice pronto ad affrontare tutte le prove, perfino la morte.

(5) Vedi la sintesi della dottrina del Damasceno sulla natura e la persona riguardo all'unione ipostatica in: SCHWANE, *Dogmengeschichte*. Trad. franc. Degert, vol. II, pag. 620.

Nelle parole di san Paolo: « *Dilexit me et tradidit semetipsum pro me* », c'è tutta la forza di questa nuova coscienza dell'umana personalità di fronte a Dio. La quale resta sempre nettamente distinta e anzi rispettata da Dio stesso anche sotto l'impulso della grazia, con cui il libero arbitrio è chiamato a collaborare, affinché il premio della vita eterna abbia una ragione di vero merito, chiamato com'è dall'Apostolo « *corona iustitiae* »! Che più? Perfino nella visione beatifica, che è il termine e il fine della nostra esistenza, la nostra personalità si unisce a Dio, ma senza confondersi e perdersi in Lui: la nostra realtà concreta sarà elevata in modo sublime a contemplare e amare Dio: due operazioni che sono tutta la vita dell'individuo umano. La libertà, segno della personalità non cade neppure sulla soglia dell'eternità. L'anima sciolta dal fragile involucro del corpo, conscia della vera dignità non avvilita dalla colpa o redenta con la penitenza, si slancerà nel seno di Dio, oggetto naturale e soprannaturale delle sue fervide aspirazioni; ma anche in questo impeto di amore custodisce radicalmente la sua libertà, come arditamente arguisce Scoto.

In conclusione la concezione cristiana, appunto perché metafisica, salva da ogni manomissione la personalità, sia nell'ordine fisico come nell'ordine morale, nel naturale come nel soprannaturale, e la presenta indistruttibile come la ragione stessa dell'essere. La personalità così concepita è partecipazione analogica della personalità stessa di Dio. Profonda e mirabile verità, che porta gradatamente a ricostituire il diritto e la morale su nuove basi. La civiltà greco-romana aveva istintivamente intuito una ragione divino-naturale della legge, che ne avrebbe garentita la stabilità e l'universalità, se non fosse venuto meno il fondamento religioso, per l'azione deleteria dei sofisti e degli scettici. A Roma si sostiene il diritto naturale per la forza dello Stato che quasi impersona la divinità e la natura. Ma alla caduta dell'impero fu il Cristianesimo che salvò dalla rovina il tesoro della giurisprudenza romana, costituendone il fondamento, oltre ogni contingenza, nella trascendenza di un Dio personale e nella concretezza della natura e della personalità umana.

Base religiosa e base metafisica dunque per il diritto, rapporto dell'uomo all'uomo, per la morale, rapporto dell'uomo alla propria coscienza e a Dio. Il Positivismo e l'Idealismo eliminando per diverse vie la sostanza e la ragione trascendentale di essere, hanno scalzato le basi cristiane della personalità e conseguentemente del diritto naturale e della morale assoluta, per precipitare in un preoccupante contingentismo evoluzionistico che alla legge e al principio eterno vorrebbe sostituire l'arbitrio (6).

(*Continua*) P. PARENTE.

(6) Cfr. M. CORDOVANI, *Il diritto naturale secondo l'Idealismo*, ecc., in « Rivista Intern. di Filos. del diritto », 1924.

CONSULTAZIONI

Un capitolare obbligato dal vescovo, per scarsezza di clero, ad assistere come economo spirituale una parrocchia, con completo esonero dagli ufficii di coro, può rifiutarsi di rilasciare il terzo stabilito per la massa-distribuzioni, basandosi sui canoni 420, § 4, e 412, § 2 del *C. J. C.*?

R. Vediamo innanzi tutto se poteva dal Vescovo essere obbligato. A prima vista parrebbe di no: «non si può conferire un beneficio ecclesisatico ad un chierico che non lo vuole e che non accetta espressamente la provvista» (1), perché «è giusto che nessuno sia spinto a salir contro voglia», specialmente se, come nel caso, salendo va incontro al danno emergente dell'incomodo e al lucro cessante delle distribuzioni in meno *per tante mancate presenze* al coro.

Ma si deve osservare innanzi tutto che il canone non fa al nostro caso; qui non trattasi di collazione di un beneficio a chi non lo vuole: si ha collazione di beneficio quando questo è affidato *in titolo* e permanentemente al chierico; all'economo spirituale, o più propriamente al vicario economo, non è affidata la parrocchia né il titolo né permanentemente, ma *precario* e quasi *curatori*; non quindi un beneficio, né, a rigore di termini, un ufficio, ma un *munus* a cui si ricorre quando la necessità spirituale dei fedeli costringe. Quindi, il Vescovo, chiamando il Canonico a tale *munus* solo in via provvisoria e per la grande scarsezza di clero, non ha inteso conferirgli il beneficio parrocchiale, quindi nessuna bolla di nomina in tal senso, nessuna immissione in possesso, nessuna investitura, ma solo la missione di assistere quei parrocchiani orfani *in spiritualibus,* fino a che si possa provveder loro il nuovo parroco. A torto quindi il canonico si appellerebbe al canone 1436.

Deve invece tenersi presente il canone 128, in forza del quale quando, a giudizio dell'ordinario, la necessità della Chiesa lo esiga e non osti legittimo impedimento, il chierico non può rifiutarsi di assumere e di adempiere fedelmente l'incarico che dal Vescovo gli sia stato affidato; e poiché il canone dice *munus* che ha un amplissimo significato, e comprende anche gli ufficii, anche i beneficii, il Vescovo nel caso potrebbe, a rigore, obbligare il Chierico anche ad accettrae il beneficio parrocchiale; c'è di mezzo una ragione di carattere pubblico, che deve prevalere sull'interesse privato; c'è di mezzo il bene delle anime, della cui gravità solo il Vescovo è giudice, ma che noi tutti dobbiamo riconoscere e sentire e vivere come la ragione suprema del nostro Sacerdozio: *salus animarum suprema lex esto!* Se il canonico si fosse sentito legittimamente impedito avrebbe potuto a suo tempo far presente al Vescovo i motivi, lasciandolo nella piena libertà di tenerne il conto che credeva; ma non avendo allora sollevato difficoltà, sollevarle ora farebbe veramente impressione poco buona; tutt'altro che conforme a quella speciale obbligazione di riverenza ed obbedienza che professammo pubblicamente il giorno dell'ordina-

(1) Can. 1436.
(2) Cfr. can. 472 s.

zione, mentre il Vescovo in nome della Chiesa solennemente suggellava la nostra promessa col suo bacio *coram populo*; a quella obbligazione a cui opportunamente ci richiama anche il canone 127, e che potrebbe trovare la sua sanzione nei canoni 2161 ss. e 2399.

Comprendeva da sé, il Vescovo, che il nuovo incarico rovesciava sulle spalle del canonico un peso assai grave; ben più grave della recita del divino ufficio in coro; grave non tanto per l'incomodo di recarsi in parrocchia, non tanto per la perdita di certi lucri, ma sopra tutto per il cumulo immenso di responsabilità e di angoscie che porta con sé la cura spirituale di un popolo, nei tempi presenti; ma poteva esser questa una ragione per lasciare quelle anime in abbandono? Avrà cercato di fare del suo meglio per attenuare gli incomodi, avrà ottenuto al canonico l'indulto della dispensa dal coro, avrà fatta la nomina regolare di vicario economo, onde possa percepire gli assegni di legge; che cosa si può desiderare di più?

Se quindi c'è stato l'indulto, a questo si dovrà badare innanzi tutto, ponderandone attentamente tutti gli elementi e stare ad essi.

Ove l'indulto non disponga altrimenti, il canonico in questione dovrà insieme con gli altri canonici concorrere a costituire il fondo per le distribuzioni con la terza parte della prebenda; anche se questa risultasse solo di congrua; il canone 395 § 1 non distingue; la disposizione è così generale e così tassativa che non ne vanno esenti neppure i giubilati o gli altri di cui ai canoni 412, 420, 421. Né dica che egli essendo estraneo alle distribuzioni, vuole esserlo anche alla costituzione del fondo onde esse si attingono; tale eccezione, ripetiamo, nel canone 395 non c'è; e la costituzione del fondo trascende l'interesse individuale ed investe invece un campo che diremmo pubblico, ché ha di mira il decoro del divin culto pubblico.

Peggio poi se egli in forza dei canoni 420 § 1, 4° e 412 § 2 si ritenesse esente dalla puntatura corale e quindi in diritto di percepire le distribuzioni di cui ivi è parola. Un povero vicario economo non potrà davvero ritenersi mai assunto dal Vescovo ad assisterlo nel ministero ecclesiastico e nel servizio della diocesi. *Assistere sibi in ecclesiastico ministerio* significa assistere alla persona del Vescovo in quanto tale nell'esercizio delle sacre funzioni episcopali; assistere al Vescovo nel servizio della diocesi significa aiutarlo nel disbrigo delle varie funzioni del governo della diocesi.

Meno ancora poi appellarsi al canone 420, § 1, 4°; il Vicario parrocchiale o altri a tale ufficio deputato, di cui quivi si parla, è il vicario o il facente funzioni di parroco o coadiutore nella cattedrale che è anche parrocchia, di cui al bel canone 471; l'anima di questi canoni vedemmo l'anno scorso (3) ed è facile a comprendersi; ma sempre nella parrocchia della cattedrale o della collegiata; non fuori, almeno senza un indulto speciale, che si potrebbe anche implorare, specialmente se effettivamente la perdita delle distribuzioni non venisse sufficientemente bilanciata dagli emolumenti connessi con l'ufficio di vicario economo, *ne afflicto addatur afflictio.*

(3) « M. E. », 1932, pag. 107 ss.

Per la medesima ragione ci parrebbe equo che gli venissero per lo meno attenuati gli oneri inerenti al canonicato (Messa conventuale, assistenza ecc.), quelli almeno che sono incompatibili con la cura spirituale della parrocchia; e poiché sappiamo che tale cura non può ridursi, oggi specialmente, alla Messa festiva, ma si esplica e si moltiplica in mille altre attività, alle quali pur deve soddisfare il vicario economo (e ci pare necessario rilevarlo), se è vero che egli ha tutti i diritti e tutti i doveri del parroco per quanto concerne la cura delle anime (4). Ma su ciò ogni apprezzamento deve essere rilasciato alle superiori autorità dalle quali dovrà impetrarsi l'indulto.

QUESITI MINORI

1. Il *lavabo* nelle Messe solenni dei defunti deve farsi dai ministri — diacono e suddiacomo — o dagli accoliti?

R. Risponde il *Nuovo Baldeschi* (pag. 153 s.): « Incensato il Celebrante, il Suddiacono prende da un accolito l'ampolla col bacile, ed il Diacono, consegnato il turibolo al turiferario, riceve dall'altro accolito l'asciugatoio, ed ambedue lavano le mani al Celebrante: indi si portano l'un dietro l'altro, ed il Diacono risponde a suo tempo al *Suscipiat* ».

Risponde De Carpo-Moretti, nella recentissima edizione del *Coeremoniale* (Torino, Marietti, 1932, pag. 342, n. 850): « Celebrante thurificato, Subdiaconus accipit a priori ceroferario ampullam aquae cum pelvi et Celebranti aquam ministrat; Diaconus, tradito thuribolo Thuriferario, accipit a secundo ceroferario manutergium, quod pariter Celebranti ministrat... Expleta manuum lotione Diaconus, tradito manutergio secundo ceroferario, in secundo altaris gradu; Subdiaconus vero similiter, tradita ampulla cum pelvi priori ceroferario, in plano cum Celebranti ad medium altaris accedunt, ubi ad *Orate, fratres* uterque *Suscipiat* etc. respondet ». Quanto al *Suscipiat* preferiamo, naturalmente, che rispondano ambedue.

2. La chiesa parrocchiale *A* è matrice delle parrocchiali *B*, *C*, *D*, ed ha il privilegio di fornire alle filiali gli olii santi. Ora a queste si pretende imporre, a titolo di compenso, spese, trasporto ecc., una tassa. È sostenibile tale pretesa?

R. Occorre tener ben presenti i documenti di erezione delle parrocchie filiali. Se veramente consta che la distribuzione degli olii santi fu riservata alla matrice a puro titolo di onore, quindi come privilegio inteso unicamente ad affermare la sua preminenza, sia pur soltanto di onore, sulle altre; e se d'altra parte a queste non si intese imporre altro onere che quello dell'omaggio implicito nel prelevare dalla matrice gli olii santi, noi pensiamo che questa, oggi, non possa esigere se non il compenso delle spese *in più* che tale privilegio venisse ad imporle; per esempio l'offerta in più che dovesse fare, per disposizioni nuove, alla Cattedrale o alla Curia. Né si pensi che l'uso imme-

(4) Can. 473.

morabile del privilegio, cioè l'esercizio, *ab immemorabili,* del suo diritto da parte della matrice, abbia determinato la prescrizione, da parte delle filiali, e conseguentemente l'acquisto del diritto ad *esigere* dalla matrice la fornitura gratuita degli olii santi. Una tale mostruosità giuridica sarebbe inconcepibile. Assodato, come fa l'interrogante, in modo incontrastabile, che tale riserva fu posta *solo* in favore della matrice, *solo* a riconoscimento della matricità, *solo* a privilegio di essa, è assurdo il pensare che l'esercizio di un puro *diritto* possa, a lungo andare, mutarsi in un *puro dovere,* e che il compimento di un *puro dovere,* da parte delle filiali, nel caso, possa alla fine mutarsi in un *puro diritto.* Certe metamorfosi sono, almeno finora, sconosciute *in utroque iure* e impervie alla sana ragione.

Anche perché alla fin fine la chiesa matrice non può esser costretta da nessuno a servirsi di questo privilegio concessole soltanto in suo favore (canone 69); anzi potrebbe rinunciarvi del tutto (can. 72, § 2); ed in tal caso le parrocchie filiali sarebbero costrette a sostenere una spesa forse anche maggiore del modesto contributo loro domandato per la provvista degli olii santi; o, più precisamente, per le spese vive che tale provvista esigerebbe, escludendo, beninteso, ogni ombra di simonia. Questi elementi, ponderati dalla competente autorità diocesana, potrebbero orientare per un equo pacifico accordo.

3. I sacerdoti di una *comunia* con statuti approvati dall'Autorità ecclesiastica possono impunemente rimanere assenti dalle funzioni in cui sono obbligati a intervenire?

R. Si stia sopra tutto alle tavole di fondazione e agli Statuti e alla consuetudine; ove questi difettino, crediamo si possa supplire, per analogia, col diritto sui capitoli collegiati *mutatis mutandis,* poiché dette *comunie,* proprie di qualche luogo del Mezzogiorno d'Italia, imitano molto le collegiate nella loro vita interna: pertanto l'assenza non giustificata porterà sempre con sé una penalità sotto forma di puntatura o sotto altra forma. Comunque si ascolti innanzi tutto l'Ordinario. Quanto al canto del *Passio,* se è prescritto negli statuti che ess osia cantato dai sacerdoti della cosìdetta *comunia* in forma liturgica, cioè con i tre sacerdoti e le parti distinte, è chiaro che non si soddisfa a tale obbligo se due di essi stanno nel coro e fanno da coro, il terzo sull'altare e fa da celebrante.

Si ricordi a tal uopo quanto è prescritto dalla Sacra Congregazione dei Riti, non esser permesso che il celebrante faccia la parte di Gesù Cristo e i laici la parte di cronista e di sinagoga (13 giugno 1899, n. 4031); ora i sacerdoti che non agiscono liturgicamente se non in quanto cantori, nel coro, si possono considerare non come sacerdoti ma come laici, non compiendo una parte caratteristica di sacerdoti.

Non soddisfacendo così agli obblighi imposti dalle tavole di fondazione o da statuti « non faciunt fructus suos », naturalmente « pro rata ».

4. Da noi il vino è piuttosto aspro; è permesso aggiungere al vino per la S. Messa il 2 % di miele al momento voluto?

R. Il quesito fu presentato altra volta al « M. E. », ma sotto altri termini. Prima di rispondere abbiamo voluto udire persone competenti per la parte

chimica. Ci è stato assicurato che il miele è perfettamente solubile nel vino e che non determina reazioni chimiche che possano alterarne la sostanza.

Ciò presupposto, illumineremo il quesito con quanto è noto su tale materia, sia per la validità che per la liceità.

Quanto alla validità ci pare non si possa mettere in dubbio la risposta affermativa. Infatti si richiede che il vino sia naturale, come è nel caso, e che non sia corrotto (can. 815, § 2), cioè che nella comune estimazione rimanga vino. (Cfr. Capello, 276 ss.). Ora nessuno penserà mai che il 2 % di miele possa corrompere il vino, possa mutarlo sostanzialmente per la sola quantità, posto che, come ci si assicura, chimicamente non c'è nulla a temere.

Quanto poi alla liceità, si noti che è consentito potervi mischiare una certa quantità di alcool « dummodo spiritus (*alcool*) extractus fuerit ex genimine vitis et quantitas alcoolica addita una cum ea quam vinum, de quo agitur, naturaliter continet, non excedat proportionem duodecim pro centum, et admixtio fiat quando vinum est valde recens » (S. C. S. O., 30 luglio 1890), e se il vino fosse straordinariamente dolce, è pure consentito aggiungervi dell'alcool, purché « non excedat proportionem septendecim vel octodecim pro centum, modo fiat quando fermentatio tumultuosa, ut aiunt, defervescere incepit » (S. C. S. O., 5 agosto 1896). E sebbene sia sempre da preferirsi lo spirito di vino, pure non è proibito, in caso di necessità, aggiungervi invece della saccarina, estratto di canna di zucchero (S. Off., ib.); ne viene quindi di conseguenza che, a stretto rigore, si possa tollerare anche una così piccola proporzione di miele, come quella accennata dal quesito, poiché una così piccola quantità, pensiamo, non solo non corrompe il vino, ma neppur si avverte notevolmente; questo *ex apicibus iuris.*

Ma a tal proposito va tenuta particolarmente presente la Istruzione della Sacra Congregazione dei Sacramenti a tutti gli Ordinarii circa le cautele da osservarsi nel consacrare, distribuire e conservare la SS.ma Eucaristia (cfr. « M. E. », 1929, pag. 320). Per quanto si riferisce al vino, essa ricorda che « come valida materia non può ritenersi il vino, o piuttosto quel liquore, che possa estrarsi da pere, mele e altri frutti, o che sia stato elaborato con arte chimica, anche se abbia il colore del vino o si dica contenere gli elementi chimici; o quel vino cui sia mista dell'acqua *in quantità maggiore o pari.* Ché anzi devesi ritenere materia dubbia, e perciò non si deve usare, se, pur non mescolandosi al pane o al vino un'altra sostanza qualsiasi in quantità maggiore o pari, tuttavia si mescoli ad esso una quantità *notevole* di sostanza estranea; poiché non si può esporre a pericolo di nullità così grande Sacramento ».

A noi pare che il 2 % non possa dirsi quantità notevole; ma è bene consultare l'Ordinario. Tanto più che in applicazione all'istruzione sopra ricordata gli Ordinarii debbono aver dato norme che meglio rispondano alle esigenze locali; norme alle quali bisogna scrupolosamente attenersi, specie in materia così delicata.

La risposta del « M. E. », vol. 26, pag. 269, pensiamo possa accordarsi con questa odierna; ché quella non tiene presente la quantità e afferma un principio universalmente ammesso e indiscusso, non doversi mischiar nel vino

per la S. Messa materie estranee; questa scende al particolare dallo stesso principio, tenendo presenti gli stessi documenti e quelli più recenti ancora dai quali trae la conseguenza per un caso particolare.

Ma ci si permetta una domanda: c'è proprio bisogno ricorrere a questi arzigogoli quando si tratta di Gesù Sacramentato? o dov'è prescritto che il vino per la S. Messa deve essere proprio il vino del posto? o, quando noi, per quasi cinque anni, abbiamo detto la S. Messa tra le nevi e tra i ghiacci, dove bisognava usare tutte le cautele per preservare il calice dal congelamento, prendevamo il vino dalla vite dei ghiacciai? E se si trovano i vini prelibati per le mense dei signori, non si troverà il vino genuino per la Mensa del Signore? Noi non comprendiamo certe difficoltà; o meglio non comprendiamo come a certe difficoltà non si possa ovviare altrimenti che con ripieghi. Oggi in Italia c'è anche la Federazione del Clero, così ben disposta e così bene attrezzata per venire incontro anche in questo agli Ecc.mi Ordinarii ed ai Revv. Sacerdoti. Per lo stesso motivo non comprendiamo come ci possano ancora essere in Italia chiese ove la lampada del SS.mo è surrogata con luce elettrica o candele steariche, o lumicino a... petrolio, o con altri giocherelli, mentre negli stessi paesi non c'è forse casa dove manchi olio d'olivo!

Vorremmo fare la stessa osservazione per i fiori freschi nell'altare di Gesù Sacramentato, ma temiamo andar troppo oltre.

Molto si è fatto; si farà sempre più e sempre meglio perché il centro della pietà e della vita cristiana torni ad essere ricollocato al suo posto d'onore, nelle chiese e nelle anime, cioè innanzi tutto e sopra tutto, generosamente; perché il vino sia puro, senza tanti ripieghi, venga da qualunque angolo della terra, costi quello che costi; perché l'ostia sia di frumento, il più scelto; perché la lampada si nutrisca dell'olocausto più generoso del sacerdote e del popolo; perché non manchino nella Mensa del Signore i fiori freschi che non mancano nelle mense dei signori; perché la nostra piccola generosità si sforzi per rispondere come meglio può alla inesauribile, divinamente copiosa, generosità del Prigioniero Eucaristico.

NOTE E DISCUSSIONI

La conduzione collettiva di fondi beneficiali.

A semplice titolo di studio riferiamo il seguente articolo diffuso in varii periodici:

In un articolo pubblicato recentemente su di una rivista torinese, il parroco di Gerolanuova (Brescia), Don Carlo Rodella, distinto cultore di discipline giuridiche, ha fatto alcune interessanti osservazioni sulla tutela, l'amministrazione e la conduzione collettiva dei fondi rustici beneficiali, che crediamo utile riassumere brevemente.

Dopo aver ricordato, attraverso le esplicite dichiarazioni dell'amministratore della Curia di Urbino, Mons. Valentini, e del prevosto di Altavilla

Monferrato, Don Caroliglio, le attuali condizioni di molti fondi rustici beneficiali, Don Rodella afferma di accedere alla proposta di Mons. Valentini di sottrarre dalle affittanze, allo scadere dei contratti, i beneficii vacanti e di sostituirvi la gestione diretta collettiva, vedendo in tale proposta numerosi e pratici beneficii.

Per chiarire il suo pensiero Don Rodella si sofferma dapprima ad esporre il sistema attualmente in vigore, passando quindi ad illustrare le utilità della gestione collettiva.

L'attuale sistema.

Cauzione e migliorie. — Il nuovo beneficiato deve anzitutto pensare a costituire la cauzione richiesta dalle vigenti disposizioni, secondo l'art. 3 dell'istruzione della Sacra Congregazione del Concilio 20 giugno 1929, depositando presso l'Ufficio Amministrativo Diocesano, in danaro o titoli corrispondenti, una somma pari al reddito annuo beneficiario. Assumendo l'amministrazione del beneficio deve obbligarsi a migliorare il patrimonio beneficiario senza diritto a compenso. Dovendo attendere al governo spirituale della parrocchia non gli sarà troppo facile trovare tempo disponibile per curare l'interesse materiale del miglioramento del beneficio, specie se di qualche entità e in parrocchia numerosa. Dovrà forse affidare a terzi questo impegno, i quali più facilmente cureranno il loro interesse; ragioni, queste, per le quali non pochi beneficii, almeno fino a poco tempo fa, vennero rilasciati in condizioni di vero depauperamento.

La gestione collettiva.

Vari sistemi di conduzione. — Se le terre del beneficio sono regolarmente affittate deve rispettarne il contratto, pel quale non di rado dovrà subirne sorprese e tali da desiderare presto il termine del contratto per affittare ad altri, che creduti migliori potrebbero anche non essere tali: cosa, poi che del resto porta sempre le sue noie, ed esige molteplicità di pratiche, quali le consegne, bilanci, mediazioni, ecc. Se invece detti beni erano condotti in economia e intendesse continuare questa conduzione, deve provvedere il necessario a tutto il lavoro di direzione, che non è di lieve portata; senza dire della preoccupazione prodotta dalla probabilità di una eventuale cessazione di investitura, o per trasferimento, o per rinunzia, o per morte, che pure ha le sue esigenze. Di qui la domanda: cessando di essere investito, quale sarà la posizione delle famiglie, parenti o meno, assunte per la conduzione agricola del beneficio? Il successore vorrà egli o potrà continuare il sistema della conduzione diretta? Sembreranno inezie queste, invece hanno la loro importanza.

Passando ad esporre le ragioni che militano in favore della gestione collettiva, Don Rodella rileva la praticità del sistema della cauzione, specialmente se alla cauzione preventiva venisse sostituita quella postecipata. Attuando, egli dice, il progetto dell'amministrazione collettiva e corrispondente conduzione, specie se essa viene assunta dall'Ufficio amministrativo, qualora il nuovo beneficiario si trovasse impossibilitato a costituire tale cauzione, l'obbiettivo pel quale essa viene domandata verrà egualmente raggiunto. In

effetto, l'obbligo della conservazione e miglioramento del patrimonio beneficiario dovrebbe essere assunto da un ente centrale: al beneficiato quindi spetterebbe solo cautelare la conservazione della canonica e di quel poderetto che, per ragioni di studio o di onesto sollievo, credesse opportuno riservare a sé. Se l'amministrazione e gestione collettiva è affidata all'Ufficio Amministrativo Diocesano, altro non occorre; se invece viene assunta da un altro ente giuridico, questo avrebbe l'obbligo della cauzione quasi fosse un affittuale.

Riguardo alle inevitabili operazioni da compiersi alla vacanza di ogni beneficio (consegna, riconsegna, bilanci ecc.), operazioni che portano sempre delle spese non lievi, Don Rodella osserva che attuando il suesposto progetto, queste spese potrebbero invece essere risparmiate. Le condizioni beneficiarie sono sempre tutelate senza bisogno di nuovi rilievi, al nuovo investito avviene solo il passaggio dell'usufrutto e non quello dell'amministrazione. Tutt'al più, quasi per controllo, quando venisse assunta da un ente giuridico diverso dall'Ufficio Amministrativo (il che è preferibile), potrebbero farsi delle visite periodiche ogni 10 ovvero 15 anni, le cui spese limitate, perché eseguite da personale già assunto dall'ente, dovranno essere a carico dell'ente stesso.

In merito alla conduzione diretta dei terreni, Don Rodella constata come anche in alto si consigli di preferirla alle affittanze; questo dovrebbe avvenire su larga scala pei beneficii ecclesiastici seguendo il ricordato sistema di amministrazione collettiva. Questo ente amministrativo dovrebbe essere quasi l'affittuale di tutti i beni della Diocesi. Il Consiglio Amministrativo Diocesano ne stabilirà il canone in natura, una volta per sempre, che l'ente dovrà assegnare ad ogni beneficiato. In natura, perché così le variazioni mercuriali eviterebbero il doloroso fatto di avere canoni irrisori in momento di mercato elevato, od impossibili quando i prezzi sono ribassati, cose, queste, che hanno causato, causano e causeranno ancora noie non lievi. Si sono sentiti dei beneficiati desiderare che le rendite beneficiarie, più che di beni immobili fossero costituite da titoli di credito, perché non si avrebbe altra noia che portarsi due volte all'anno alle casse dello Stato per riscuotere l'importo semestrale. Questo pure dovrebbe avvenire conservando beni immobiliari amministrati e gestiti collettivamente, perché il beneficiato altro non dovrebbe fare, che portarsi due volte all'anno presso l'ente centrale per riscuotere la semestralità delle rendite beneficiarie, semestralità che probabilmente potranno essergli consegnate a casa per mezzo di rappresentanti di zona. Nello stabilire il canone da corrispondersi ad ogni beneficio, secondo le condizioni e l'ambiente in cui si trova, sarà bene ispirarsi a norma di giusta moderazione: siccome però il primo che ha diritto a goderne i frutti deve essere il beneficiato, perché ne usi per sé, pei poveri, per la chiesa, sarebbe bene che oltre ad avere assicurato il canone fittalizio come sopra, fosse chiamato alla divisione degli utili netti della gestione con una percentuale di almeno il 50 per cento, la quale percentuale potrà essere ridotta nel caso che si trattasse di lauti beneficii, a patto però, che la differenza venga consegnata all'Eccellentissimo Ordinario perché ne usi a favore dei sacerdoti e delle chiese povere.

Concludendo, osserveremo che tale sistema potrà venire esercitato e dare buoni frutti dove le condizioni locali lo consentono. Queste condizioni sono

soprattutto rappresentate dalla centralità dei luoghi di accessibilità e viabilità, e dalla relativa uniformità delle coltivazioni, le quali consentano ai rappresentanti di un Ente Centrale Diocesano di assumere con profitto la gestione diretta di più stabili sparsi nel suo territorio.

Meno consigliabile dove esistano condizioni opposte di stabili lontani in posizioni di montagna o poco accessibili, e divisi in molti appezzamenti non uniformemente coltivabili.

Anche in tale argomento non è possibile pensare alla applicazione generale del sistema di conduzione collettiva, come il migliore e più pratico. Potrà essere adottato e dare buoni risultati in certe e determinate condizioni; e sotto le riserve di quella grande ammonitrice che sarà l'esperienza (1).

Come ha trionfato il canto liturgico in una diocesi degli Stati Uniti (2).

Quando una sera nell'aprile 1930 l'attuale Vescovo di Pittsburgh, Monsignor C. Boyle, mi chiese *ex-abrupto* quanti anni di lavoro sarebbero stati necessari per riformare la musica nelle chiese della sua vasta diocesi, ricordo che un sorriso di compiacenza accolse la mia risposta... piuttosto sibillina: — Forse non meno di cinquant'anni e forse non più di un paio d'anni, come lei preferisce, Eccellenza.

— Sarebbe a dire?

— Mi spiego, Eccellenza. Se lei designa una commissione all'uopo, forse in mezzo secolo si riuscirà... a formulare un programma. Se lei invece incarica una persona di sua fiducia assicurandola del suo appoggio incondizionato, non c'è ragion per cui si debba spendere più di un paio di anni a ripulir casa!...

Dopo un momento di riflessione Monsignor Vescovo soggiunse: — Preferisco la via più corta, quantunque non sia sempre la più comoda. Mi prepari uno schizzo del piano generale... di battaglia.

Due giorni dopo, una copia del piano... strategico era già nelle mani di Sua Eccellenza. Le linee generali erano le seguenti:

1) Soppressione dei cori misti nelle chiese, considerato che, senza l'espulsione dell'elemento femminile dalle cantorie, ogni tentativo di riforma musicale riuscirebbe inutile.

2) Corso gratuito di lezioni liturgico-musicali, obbligatorio per tutti gli organisti della diocesi.

3) Esame obbligatorio per tutti gli organisti.

4) Obbligo ai RR. Parroci di sottoporre all'approvazione della Curia tutta la musica esistente nelle cantorie.

(1) Senza nasconderci le difficoltà che possono sorgere nella pratica attuazione, riteniamo la proposta assai opportuna, utile in ogni senso, e rispondente ai tempi; facciamo pertanto voti che l'autorità competente la prenda in benevola considerazione.

(2) Dall'« Osservatore Romano », n. 262, del 10 novembre 1932.

5) Pubblicazione settimanale di una « lista nera » nei giornali cattolici della diocesi, contenente i nomi degli organisti e delle chiese che si rifiutassero di conformarsi ai nuovi regolamenti.

Siccome ogni legge richiede una sanzione, suggerivo ancora:

6) Sospensione dell'organista dal suo ufficio e proibizione della Messa cantata domenicale in quelle chiese, il cui parroco non si decidesse a mettere le cose in regola entro un mese dalla pubblicazione del nome della chiesa nella lista nera.

Tale programma fu approvato dal Vescovo senza la minima riserva, e la campagna ceciliana fu inaugurata appena un mese dopo (11 maggio 1930) con una conferenza al Clero della diocesi presso la Curia Vescovile, seguita da una Messa solenne nella chiesa cattedrale, cui prese parte un coro di mille fanciulli delle scuole parrocchiali, i quali cantarono correttamente la Messa Gregoriana *Fons Bonitatis*.

Il 20 maggio 1930 fu aperto un corso settimanale di lezioni liturgico-musicali, obbligatorio per tutti gli organisti della diocesi: presso la Curia per gli organisti residenti in città e dintorni (circa 150), e presso sei differenti Vicarie per gli organisti residenti in sobborghi oltre trenta chilometri dalla città (circa 240 organisti). Nello stesso tempo fu richiesto a tutti gli

Così stando le cose in ordine alle confraternite nella legislazione preconcordataria, appare chiara la progressiva ingerenza dello Stato sulle medesime, ingerenza primieramente affermatasi, come si è detto, su quelle *di natura mista*. In queste furono comprese le « misericordie » cioè le confraternite toscane secolarmente note sotto tale designazione, che restarono perciò inquadrate fra le Opere Pie.

Ma, pur con tale inquadramento, hanno esse perduto la loro primitiva natura ed il carattere di confraternite, essenzialmente confessionale? Ecco la questione che rimaneva insoluta. La quale faceva poi scaturire l'altra, se la Croce Rossa possa, a sua volta, sostituirsi a tutti i compiti delle « misericordie ».

Come abbiamo visto, il lento graduale assorbimento delle confraternite nell'orbita dello Stato fu principalmente determinato da necessità di ordine politico-sociale, rese più sensibili dalla situazione dei rapporti fra Stato e Chiesa. Rimaneva sempre intatta quella che era insopprimibile: la loro origine, determinata dalla loro finalità. Questa loro natura di associazione religiosa ha sopravvissuto, ed a maggior ragione si può ritenere che debba sopravvivere.

Oggi in regime concordatario, la situazione è mutata, sia nella legislazione che nello spirito che vi ha presieduto.

Lo Stato non ritiene più la religione un problema esclusivamente della coscienza individuale; ma si preoccupa del fenomeno religioso e lo cura con particolare favore, considerando la religione cattolica essere la fede della grandissima maggioranza del popolo italiano.

Conseguentemente, riaffermando la dichiarazione dell'art. 1 dello Statuto, ha ridato ad essa un contenuto positivo, con una posizione giuridica speciale. Soprattutto ha riconosciuto alla Chiesa la più ampia libertà di organizza-

zione e di azione in materia spirituale, rinunciando a quasi tutti i poteri di carattere giurisdizionale. Ha abbandonato il principio di separazione della Chiesa, dichiarando il suo alto sentimento di fiducia, di concordia, di collaborazione e di particolare deferenza verso la Chiesa stessa.

Oggi, infatti, lo Stato, che aveva per lo innanzi considerato come enti laicali, sottoposti alla legislazione civile, le confraternite aventi scopo esclusivo o prevalente di culto, le ha dichiarate non più soggette ad ulteriore trasformazione nei fini, ponendole alla dipendenza dell'autorità ecclesiastica, per quanto riguarda il funzionamento e l'amministrazione (art. 29, lett. *c*, del Concordato). Per le altre non aventi scopo esclusivo o prevalente di culto, rimangono, invece, in vigore tutte le disposizioni legislative preconcordatarie.

La elegante questione ora posta circa le «misericordie», aveva fino a ieri una grande importanza, perché dalla sua soluzione dipendeva sapere se la competenza a decidere intorno ad esse dovesse restare o meno al Ministro della giustizia, giacché questo era stato sostituito nelle attribuzioni prima affidate al Ministero dell'interno.

Ora col passaggio della direzione generale dei culti all'interno viene meno ogni ragione pratica del prevedibile conflitto. Tutte le confraternite sono coordinatamente sottoposte ad unico organo governativo centrale.

Curia qualsiasi nuova Messa, o altra composizione musicale, acquistata per uso liturgico; 4) che s'iniziasse un corso settimanale d'istruzioni, obbligatorio per tutte le Suore e i Religiosi che insegnano musica nelle scuole parrocchiali e nei conventi; 5) che tutta la musica ecclesiastica esistente nei conventi e negli istituti religiosi fosse sottoposta all'approvazione della Curia.

Tutto questo fu fatto durante i cinque mesi successivi, dal marzo, cioè, fin verso la fine del luglio 1932.

Concludendo, dopo soli 25 mesi di lavoro, non intralciato dalla burocriazia di commissioni, la Curia di Pittsburgh è riuscita ad avere il controllo della musica, degli organisti e dei cantori in tutte le chiese della diocesi (circa 400). Naturalmente, la «strada corta» scelta dal Vescovo non è sempre corsa in mezzo alle rose, e non è ancora il caso di pensare a soste!... La campagna dovrà continuare con periodiche visite di sopraluogo, con adunanze e gratuite istruzioni pratiche per gli organisti, tanto in città come nei lontani centri già stabiliti. Pur tuttavia, ora che il carro della riforma ceciliana è stato rimesso sulla buona strada, sarà sempre più facile farlo proseguire verso la mèta (3).

Don Carlo Rossini.

(3) Tanto è vero che quando veramente si vuole si può. L'esempio va imitato, né solo per il canto ma per tutto il campo della liturgia e specialmente per l'arte, qualsiasi arte, nei rapporti con la liturgia, che è quanto dire col dogma, con la morale, con la vita cristiana.

RASSEGNA DELLA STAMPA

Diritto.

Accennavamo, nella precedente rassegna, quanto sia necessario stabilire con precisione i presupposti storici e filosofici del diritto, e in modo tutto particolare del diritto canonico e del diritto ecclesiastico.

Deo et Caesari.

Senza questi concetti fondamentali si va, senza avvedersene, fuori del binario, in una materia così delicata, e si finisce col negare quello che gli spetta o a Dio o a Cesare. Sì, perché per noi è biasimevole anche chi nega a Cesare quello che è di Cesare. La sintesi felice è in queste tre parole, che anche prima del Concordato i chiari professori *De Alexandris* e *Capitani* avevano posto a titolo del loro manuale (1). Di esso gli egregi AA. ci dànno ora la 3ª edizione rifatta in relazione al diritto concordatario, ai nuovi codici penali e alle leggi di P. S. e sulla congrua.

Non è, né vuole essere, un trattato completo di diritto ecclesiastico, ma una sinossi delle disposizioni di diritto canonico, civile e concordatario che maggiormente interessano i sacerdoti; una specie di *nomocanone* di facile e utile consultazione. Le fitte e nitide circa 750 pagine costituiscono quindi un necessario *vademecum* in cui i suggerimenti pratici sono spesso lumeggiati dai principii scientifici e con raffronti e paralleli tra il diritto civile e il canonico, e tra il diritto anteriore e quello posteriore del Concordato.

Diritto penale.

Qualche cosa di simile, ma con maggiore ampiezza di linee e di movimento, ci dà lo Stocchiero (2) nel diritto penale della Chiesa e dello Stato italiano, stabilendo un raffronto tra il libro V del *C. J. C.* e il nuovo Codice penale italiano 1930: una vera e propria monografia di diritto penale comparato, che crediamo sia per tornare vantaggiosa non solo per la vita pratica, ma anche per la migliore conoscenza dell'uno e dell'altro diritto. È quello che abbiamo sempre inculcato noi, e diamo all'egregio A. la nostra lode più sincera: tanto più che nell'analisi degli instituti o delle varie disposizioni di diritto positivo, egli si richiama spesso ai postulati fondamentali di diritto naturale, sulla scorta dei nostri classici.

Il manuale è distribuito in due parti, una generale e l'altra speciale. Nella prima si dànno i principii generali di diritto penale, poi si dà il concetto di delitto e di pena; quindi si esamina la legge penale quale elemento giuridico del delitto, della imputabilità come elemento soggettivo e del danno

(1) De Alexandris e Capitani: Deo et Caesari: sacerdoti, parroci, coadiutori in rapporto al *Codex Juris Canonici* e al Diritto Italiano. 3ª ed. rifatta in relazione al Diritto Concordatario, ai nuovi Codici Penali, alla Legge di P. e sulle Congrue. Torino. — L. 20.

(2) Giuseppe Stocchiero, *Diritto penale della chiesa e dello Stato.* Vicenza, Soc. An. Tip. — L. 20.

(l'A. dice maleficio), come elemento oggettivo del delitto; infine si tratteggia l'azione penale e civile emergente dal delitto, in ambedue i codici.

La parte speciale esamina, in distinti capitoli, i varii delitti contro il sentimento religioso (perché non contro la Religione?); contro la moralità pubblica, contro l'integrità e la sanità della stirpe, contro la famiglia, contro la persona e finalmente altri reati « mixti fori ». Pur non convenendo in tutto con l'egregio autore, né concedendogli « sic et simpliciter » la tesi della « identità sostanziale dei principii » informatori dei due codici, gli siamo grati di questo tentativo ben riuscito di diritto comparato. L'avvicinamento non può non giovare anche al diritto dello Stato, mettendo in rilievo il valore dell'equità canonica, il contenuto spirituale che non deve mai mancare alla pena; il fondamento vero ed unico della imputabilità e della punibilità che è la libertà umana.

Lo Stato della Città del Vaticano.

Ma torniamo ai Patti lateranensi, dei quali la prima conseguenza giuridica è di carattere internazionale: lo Stato Pontificio che diventa *Stato della Città del Vaticano* (S. C. V.). Noi abbiamo già accennato all'importanza giuridica di tale avvenimento, sia nel diritto publico che nel privato. Ma innanzi tutto nel diritto pubblico dello Stato C. V., che se ha la sua origine prossima nel Trattato lateranense, vive tuttavia una vita tutta propria e indipendente e trae da questa sua vita intima il suo diritto nel senso più pieno.

A tale diritto sull'ordinamento giuridico dello S. C. V. un illustre Maestro (3) ha dedicato uno studio oggettivo ed acuto. L'opera del prof. Cammeo è il primo lavoro rigorosamente scientifico, saldamente organico, fedelmente oggettivo scritto su tale tema. L'opera è divisa in due libri: uno sull'ordinamento costituzionale, l'altro sull'ordinamento amministrativo dello S. C. V. Il primo libro espone, nel I titolo, in tre capi distinti, l'origine, gli elementi costitutivi, i caratteri dello S. C. V. (pag. 1-89); poi nel tit. II, gli organi dello Stato e i loro poteri fondamentali, con le loro principali funzioni tanto « sede plena » che « sede vacante »; e finalmente, nel tit. III, le fonti del diritto nello S. C. V., sia in generale (cap. I), sia in particolare la legislazione vaticana (cap. II), il diritto canonico (cap. III), il diritto italiano (cap. IV), la consuetudine cap. V) e i poteri del giudice (cap. VI).

Nel libro II si esamina il diritto amministrativo nell'aspetto generale (tit. I) e nelle varie manifestazioni della vita sociale (tit. II). Opportuna la parte generale di diritto amministrativo, anche per il contributo che può dare alla precisazione di alcuni concetti non ancora ben definiti nella dottrina amministrativa.

Il matrimonio in Italia.

Ma la parte del Concordato più feconda è stata, almeno finora, quella che riguarda il matrimonio. Questo dimostra che essa risponde ad una vera esigenza dell'anima cattolica italiana. Naturalmente su quello che è stato pub-

(3) Prof. Federico Cammeo, Ord. nella R. Un. di Firenze: *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, Firenze. Bemporad e figlio, 1932. — L. 55.

blicato finora dovremmo fare le nostre riserve, e quanto alla forma e quanto alla sostanza; e le faremo a suo luogo: qui frattanto ci piace segnalare due monografie, una di carattere più scientifico, l'altra di indole pratica; l'una e l'altra dovuta ad apprezzati cultori di diritto canonico e di diritto ecclesiastico.

La monografia del chiaro prof. Badii (4) ci rivela subito la mente dalle larghe e limpide sintesi, signora della materia e dei molteplici contatti che essa ha con le branche collaterali, la mente insomma del provetto professore universitario. Belle veramente le brevi battute delle premesse introduttive sulla collaborazione fra Stato e Chiesa, come base su cui « si è costruito il sistema positivo del nostro diritto matrimoniale »; vivo il quadro retrospettivo del sistema anteriore al concordato; precisa e categorica l'affermazione dei principii organici del vigente sistema matrimoniale. Non ci è possibile qui passare in rassegna i varii punti che con ben nota competenza sono stati toccati dall'A.; non possiamo tuttavia passarci dal segnalare il § 9 sulla trascrizione dell'atto di celebrazione del matrimonio canonico (pag. 47), alla quale, giustamente, egli non riconosce altro effetto che quello della pubblicità dell'atto stesso; il § 10 sul foro del matrimonio ad effetti civili; ove forse non in tutto consentiamo col chiaro A.; il § 13, sul regolamento dei matrimonii preconcordatarii, ove concludendo dal comma primo dell'art. 34 del concordato noi saremmo andati anche più in là ,ove la logica serena giuridica oggi ci conduce e dove ci condurrà un giorno anche la logica dei fatti: elegantemente trattate alcune « questioni disputate » e... ancora disputabili e opportuni i due ultimi paragrafi sulla celebrazione del matrimonio degli acattolici.

Come si vede, siamo in un'atmosfera di alta ed elegante intellettualità ove è lecito ed è utile affrontare i problemi più ardui e più delicati non solo *de iure condito*, ma anche *de iure condendo*, e facilitare la via a chi ha l'alto ufficio di attuare nella vita pratica il diritto.

Ben altro carattere e più modeste proporzioni ha invece la monografia del Vito (5), come è detto anche nel sottotitolo « note pratiche per la celebrazione del matrimonio secondo il Concordato e per un processo matrimoniale secondo il Codice di diritto canonico », note in gran parte già pubblicate su *Palestra del Clero*. L'A. segue passo passo le varie disposizioni emanate dalle due supreme autorità competenti circa l'istituto matrimoniale in Italia, e ne dà ordinatamente un commento pratico, piano, prevalentemente esegetico; ove più esteso, ove meno, ove appena sunteggiato. Il lettore si sente così scortato da guida sicura anche nei punti più difficili. Assai opporunamente poi la stessa guida esperta e pratica vi introduce e vi porta per le varie fasi del processo canonico in materia matrimoniale; oseremmo anzi quasi dire che questa per noi costituisce la parte più importante del manuale; e la raccomandiamo assai vivamente all'attenzione di tutti i sacerdoti, ma più particolarmente delle Curie diocesane.

(4) Cesare Badii, *Sistema del diritto matrimoniale italiano*, Roma, presso « Il Diritto Ecclesiastico », 1932. — L. 15.

(5) Sac. Pasquale Vito, avv. della S. R. Rota: *Il matrimonio in Italia*, note pratiche per la celebrazione del matrimonio secondo il concordato e per un processo matrimoniale secondo il Codice di Diritto Canonico. Napoli, Picone, 1931. — L. 10.

Consortium omnis vitae.

C'è ancora troppa ignoranza e troppa incomprensione sul matrimonio cristiano, cioè sul solo matrimonio per i cristiani: di qui la grande attualità e le vaste e profonde risonanze dell'enciclica *Casti connubii*; di qui la grande ed urgente necessità di diffondere il pensiero cristiano; grande benemerenza quindi s'è acquisita in tale campo il chiarissimo e rev.mo can. Picard (6) con un'ampia, profonda, geniale monografia sulla communità della vita coniugale.

Non è un trattato scolastico; e sebbene l'A. lo chiami « étude canonique », non è neppure uno studio canonico nel senso volgare di questa espressione; ma è un'analisi acuta, luminosa, calda, rigorosamente scientifica dell'effetto primo e immancabile dell'unione matrimoniale, al lume del diritto positivo e del diritto naturale, del civile e del canonico, del diritto romano, del diritto comune e del diritto vigente, della filosofia e della storia, in funzione della vita individuale, domestica e civile. Non vi si proporrà mai un canone o una determinata legge da analizzare *ex professo*; ma in ultimo vi accorgerete di aver colta l'anima di oltre 150 canoni del C. J. C., di molti C. del Decreto di Graziano, delle Decretali, del Sesto e di molti documenti di Sommi Pontefici: Sisto V, Pio VI, Pio IX, Leone XIII, Pio X; di aver passato in rassegna molti testi della Curia Romana, dei Concilii, dei Sinodi, dei Concordati (compreso il nostro), dei tribunali romani e diocesani; e testi di diritto romano, di diritto francese antico, medio e moderno, di diritto italiano, spagnuolo, internazionale, di giurisprudenza civile; vi accorgerete di essere stato in compagnia delle più grandi figure della storia, dai Santi Padri ai Canonisti e Teologi, ai Civilisti e Sociologi e Moralisti e Storici e Letterati fino ai più recenti.

Le linee generali dell'opera basteranno a darne un'idea: Dopo un'introduzione l'A. entra in argomento trattando, nella prima parte, dei caratteri della obbligazione della comunanza di vita coniugale, poi, nella seconda, della competenza circa tale obbligazione; nella terza della richiesta dell'ordine pubblico riguardo alla medesima obbligazione; nella quarta delle sanzioni dell'obbligazione, e finalmente, nella conclusione, dell'attuale disaccordo tra fatti e la legge: seguono, in appendice, notevoli studii sulla giurisdizione matrimoniale della Chiesa, sulla nozione dell'ordine pubblico, in diritto canonico, sulle ingiunzioni dell'officiale di Cerisy agli sposi separati, tolte dal *Registrum curiae officialis Cerasiensis.*

Il nostro lettore non ci domandi di più; prenda, legga, rimarrà pienamente soddisfatto del nostro consiglio, ne sarà grato non solo all'A., ma anche all'Editore egregio, che con la consueta austera eleganza ha dato degna veste a quest'opera veramente magistrale, di così vivo e così largo interesse.

s. r.

(6) René Le Picard, chan. de Rouen, doct. ès. Droits can. et civ., licensé ès lettres et phil. *La Communauté de la Vie Conjugale*, obligations des epoux, étude canonique, Paris, Recueil Sirey. — Fr. 60.

Direttore responsabile: Prof. D. Silvio Romani

Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma - Tipografia del Dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16